



PROVINCIA DI RAVENNA

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE



VARIANTE GENERALE AL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE 2021- 2031 CON VALORE DI P.A.E. COMUNALE (Art. 6 L.R. 17 del 18.07.1991)

VARIANTE RELATIVA AL POLO ESTRATTIVO “CAVA DI MONTE TONDO” NEI COMUNI DI CASOLA VALSENIO E RIOLO TERME

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E SCHEDA MONOGRAFICA



ASSUNZIONE CON ATTO DEL PRESIDENTE
PUBBLICAZIONE SUL BURERT
ADOZIONE CON ATTO DI CONSIGLIO PROVINCIALE
APPROVAZIONE CON ATTO DI CONSIGLIO PROVINCIALE
PUBBLICAZIONE SUL BURERT

N. 58 del 15/05/2023
N. 130 del 24/05/2023
N. 50 del 24/11/2023
N.
N.

CONSIGLIERE DELEGATO
NICOLA PASI

PRESIDENTE
MICHELE DE PASCALE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

**Paolo Nobile
Valeria Biggio
Giampiero Cheli
Michela De Notaris
Giulia Dovadoli**

UFFICIO DI PIANO:

**Paolo Nobile
Valeria Biggio
Giampiero Cheli
Giulia Dovadoli
Silva Bassani
Anita Tampieri
Roberta Cuffiani
Gianni Berardi
Michela De Notaris**

Servin Soc. Coop. a r.l.





INDICE

TITOLO I – PIAE: DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART.1 NATURA E FINALITÀ DEL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE	5
ART.2 CONTENUTI DEL PIANO	5
ART.3 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO	6
ART.4 AMBITO DI APPLICAZIONE	6
ART.5 VALIDITÀ ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO	6
ART.6 POLO ESTRATTIVO "CAVA DI MONTE TONDO"	6
ART.7 INDIRIZZI PER LA SISTEMAZIONE FINALE DEL POLO ESTRATTIVO "CAVA DI MONTE TONDO"	7
ART.8 CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA	7
ART.9 MONITORAGGIO DEL PIAE/PAE	7
TITOLO II – DISPOSIZIONI DEL PAE	9
ART.10 APPLICAZIONE DEL PIANO	9
ART.11 NORME GENERALI	9
ART.12 AMBITO DI APPLICAZIONE	9
TITOLO III – ATTIVITÀ ESTRATTIVA	9
ART.13 MODALITÀ DI ATTUAZIONE	9
ART.14 DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	10
ART.15 AUTORIZZAZIONE	10
ART.16 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE	11
ART.17 CONVENZIONE	12
ART.18 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TEMPI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	12
ART.19 VALIDITÀ TEMPORALI	12
ART.20 MODALITÀ OPERATIVE PER IL COMPUTO DEL MATERIALE ESTRATTO	13
ART.21 IMPIANTI FISSI ED EDIFICI DESTINATI ALLA LAVORAZIONE IN LOCO	14
ART.22 VARIANTI AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE	14
ART.23 TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE	14
ART.24 DISTANZE E FASCE DI RISPETTO	15
ART.25 SICUREZZA ALL'INTERNO DEL POLO	16
ART.26 DELIMITAZIONE DEL POLO	16
ART.27 TARIFFE	17
ART.28 MONITORAGGIO	17
TITOLO IV – NORME COMUNI	17
ART.29 DECADENZA	17
ART.30 REVOCA E SOSPENSIONE	18
ART.31 INTERVENTI D'UFFICIO	18
ART.32 DIFFIDA	18
ART.33 VIABILITÀ	18
ART.34 SORVEGLIANZA	19
ART.35 IMPREVISTI	19
ART.36 NORME GENERALI PER LA TUTELA DELLA VEGETAZIONE ESISTENTE	19
ART.37 RINVENIMENTO DI COSE DI INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO, PALEONTOLOGICO E CARSICO	20
ART.38 ACCORGIMENTI PER IMPEDIRE L'IMBRATTATURA DELLE STRADE PUBBLICHE	20
ART.39 INADEGUATEZZA DELLA RETE VIABILE PUBBLICA AL TRASPORTO PESANTE DEL MATERIALE DI SCAVO	20



TITOLO V – VIGILANZA E SANZIONI	21
ART.40 VIGILANZA.....	21
ART.41 SANZIONI	21
 ALLEGATO	 22
SCHEDA MONOGRAFICA DEL POLO REGIONALE "CAVA DI MONTE TONDO"	22



Titolo I – PIAE: Disposizioni Generali

ART.1 NATURA E FINALITÀ DEL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

1. La L.R. n. 13/2015 dispone che le Province esercitino le funzioni di pianificazione infraregionale delle attività estrattive di cui all'art. 6 della L.R. 17/1991.
2. La presente Variante relativa al Polo regionale "Cava di Monte Tondo" al PIAE della Provincia di Ravenna, costituisce parte del Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) ai sensi dell'art. 42 della L.R. 24/2017 ("Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e ne rappresenta la specificazione per il settore delle Attività Estrattive del Polo Monte Tondo.
3. La presente Variante, predisposta sulla base della L.R. 17/1991 ("Disciplina delle attività estrattive") e successive modifiche ed integrazioni, degli atti amministrativi ad essa conseguenti e delle prescrizioni dettate dagli strumenti di pianificazione sovraordinati, disciplina l'attività estrattiva nel Polo regionale "Cava di Monte Tondo", perseguendo l'obiettivo di contemperare le esigenze produttive del settore con le esigenze di salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e paesistico.
4. Gli indirizzi strategici in base ai quali la presente Variante al PIAE opera le scelte di pianificazione sono: ottimizzazione dell'utilizzo materiali di cava; tutela del patrimonio ambientale e paesistico del territorio attraverso l'analisi dei fattori di maggiore vulnerabilità/sensibilità; gestione dell'attività estrattiva secondo principi di riduzione degli impatti, di contenimento e mitigazione degli impatti inevitabili, di adozione di interventi compensativi e di valorizzazione del territorio.
5. La Variante al PIAE della Provincia di Ravenna relativa al Polo regionale "Cava di Monte Tondo" assume, ai sensi dell'art. 23 L.R. 7/2004, il valore e gli effetti di Piano delle attività estrattive dei Comuni di Casola Valsenio e Riolo Terme interessati dal Polo estrattivo Monte Tondo.
6. La presente Variante modifica transitoriamente la destinazione d'uso delle aree interessate, così come prevista dallo strumento di pianificazione urbanistica comunale vigente e rappresentate nell'elaborato "Cartografia". Le destinazioni d'uso finali delle aree, al cessare dell'attività estrattiva e dei relativi interventi di sistemazione paesaggistica ed ambientale, sono quelle definite dalla strumentazione urbanistica comunale. Le aree destinate dal presente Piano all'esercizio delle attività estrattive, fino alla conclusione della stessa attività, sono da considerarsi assimilabili alle zone produttive così come definite dalla pianificazione urbanistica.

ART.2 CONTENUTI DEL PIANO

1. La Variante, sulla base della quantificazione dei fabbisogni di gesso per un arco di tempo decennale, delle indicazioni emerse dalla Valutazione ambientale e dallo studio di incidenza ambientale, degli obiettivi e degli indirizzi strategici indicati al precedente articolo, ha assunto i criteri riportati nell'Atto del Presidente n.82/2020. In particolare per l'estrazione di gesso ha preso atto dell'orientamento espresso nel PTR nel definire la cava di Monte Tondo unico punto ove concentrare l'estrazione di tale materiale a scala regionale, pur evidenziandosi che nel Comune di Sassofeltrio (Provincia di Rimini), entrato a far parte della Regione Emilia Romagna il 17.06.2021, è presente la Cava di Gesso "Ca' Budrio". Il percorso di proseguimento dell'attività estrattiva e di sistemazione, per il periodo di validità del Piano, è supportato dalle risultanze dello studio coordinato dalla Regione Emilia Romagna "valutazione delle componenti ambientali, paesaggistiche e socio-economiche in relazione al possibile proseguimento dell'attività estrattiva del Polo Unico Regionale del gesso (delibera del Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna del 28 febbraio 1990, n. 3065) in località Monte Tondo, nei Comuni di Riolo Terme e Casola Valsenio – Provincia di Ravenna".



ART.3 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO

1. La Variante al Piano delle attività estrattive della provincia di Ravenna è costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione di Piano.
 - Norme tecniche di attuazione e Scheda monografica.
 - VALSAT
 - Sintesi non tecnica
 - Studio di incidenza ambientale
 - Cartografia

ART.4 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le previsioni, le prescrizioni ed indirizzi della presente Variante al PIAE/PAE riguardano l'attività estrattiva del Polo regionale "Cava di Monte Tondo", così come quantificate, individuate e descritte nella scheda tecnica contenute nell'allegato cartografico alle presenti Norme.
2. L'attività estrattiva è consentita esclusivamente nelle aree individuate dal presente PIAE che assume il valore e gli effetti di Piano delle attività estrattive comunale di cui all'art. 7 della L. R. 17/1991 come modificato dall'art. 27 della L.R. 6/1995.
3. L'estrazione e la commercializzazione di materiali da cava è consentita esclusivamente nei limiti dei quantitativi indicati all'ART.6.

ART.5 VALIDITÀ ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO

1. Le previsioni del PIAE/PAE valgono per un periodo di 10 anni a partire dal 2021. Decorso tale periodo sarà sottoposto a verifica secondo quanto indicato dall'art. 6 della L.R. 17/1991 a seguito della quale si procederà alla variante generale al PIAE.
2. La sua attuazione sarà sottoposta a monitoraggio annuale attraverso l'utilizzo degli indicatori elencati in tabella 1 e ad una verifica, al quinto anno, relativa anche all'andamento dei fabbisogni e alla dinamica dell'offerta.

ART.6 POLO ESTRATTIVO "CAVA DI MONTE TONDO"

1. La presente Variante assume quale riferimento relativo alla quantità di materiale, il dato riportato nello "Studio" coordinato dalla Regione Emilia Romagna *"Valutazione delle componenti ambientali, paesaggistiche e socio-economiche in relazione al possibile proseguimento dell'attività estrattiva del Polo Unico Regionale del gesso (delibera del Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna del 28 febbraio 1990, n. 3065) in località Monte Tondo, nei Comuni di Riolo Terme e Casola Valsenio – Provincia di Ravenna"*, che stima la disponibilità di tout venant gessoso pari a 1,7 milioni m³. Vista l'evoluzione dell'attività estrattiva negli ultimi 20 anni si ritiene il quantitativo riportato nello "Studio" sopra citato coerente con il fabbisogno stimato.



ART.7 INDIRIZZI PER LA SISTEMAZIONE FINALE DEL POLO ESTRATTIVO "CAVA DI MONTE TONDO"

1. Richiamata la natura della presente Variante, così come definita all'art. 1 delle presenti NTA, i progetti di sistemazione finale dovranno essere conformi agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.
2. Costituiscono utile riferimento per i progetti di sistemazione finale le indicazioni riportate nel manuale teorico-pratico "Il recupero e la riqualificazione ambientale delle cave in Emilia Romagna" edito dalla Regione Emilia Romagna nel 2017.
3. Il Polo Estrattivo Cava di Monte Tondo è inserito nelle aree contigue e sito Rete natura 2000 del Parco Regionale della Vena del Gesso. La sistemazione finale dell'area del Polo deve attenersi alla normativa prevista dal Piano Territoriale del Parco.
4. La modalità di lavorazione, riferita in particolare alla sagomatura dei gradoni e del fronte di scavo, dovrà avvenire tenendo in considerazione un'efficace e duratura rinaturalizzazione degli stessi e del Polo in generale.

ART.8 CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

1. A seguito della conclusione dei lavori di sistemazione finale e dell'avvenuto collaudo il sito estrattivo, o parte di esso, sarà da considerarsi stralciato dalla pianificazione in materia di attività estrattive e verrà assoggettato esclusivamente alla pianificazione urbanistica comunale. Il Comune comunicherà tempestivamente l'avvenuta conclusione alla Provincia che procederà all'aggiornamento del PIAE.

ART.9 MONITORAGGIO DEL PIAE/PAE

1. La Provincia si impegna ad effettuare un monitoraggio continuo della Variante mediante l'utilizzo degli indicatori definiti nella tabella 1.
2. L'attività di monitoraggio di cui al presente articolo si basa sugli indicatori contenuti nello specifico elaborato di ValSAT, eventualmente integrati con ulteriori indicatori concordati con l'Agenzia regionale competente per la protezione ambientale in ragione di aspetti rilevanti precedentemente non considerati, il cui controllo sia ritenuto non rinviabile a una procedura di Variante al PIAE/PAE.
3. Dopo cinque anni dall'approvazione della Variante del PIAE/PAE, la Provincia rende conto delle attività di monitoraggio del Piano redigendo una Relazione sullo stato di attuazione della Cava Monte Tondo (brevemente Relazione di monitoraggio del PIAE/PAE), considerando le escavazioni concluse o in corso come desumibili dalle comunicazioni annuali degli oneri estrattivi e dalle denunce di esercizio, le realizzazioni degli interventi di sistemazione finale e le ulteriori analisi effettuate in relazione agli indicatori di cui al comma precedente. Dalla Relazione deve emergere una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi assunti nella Variante al Piano e una descrizione delle eventuali criticità riscontrate.
4. Per la stesura della Relazione di monitoraggio del PIAE/PAE, la Provincia consulta le Agenzie regionali e interregionali competenti in materia di Polizia mineraria e idraulica, sicurezza territoriale e protezione ambientale, i Comuni e gli altri Enti che detengono informazioni utili per le attività di monitoraggio del Piano, garantendo altresì un'attività di consultazione con le Associazioni di categoria e con le Associazioni ambientaliste riconosciute. La consultazione deve essere effettuata con congruo anticipo rispetto ai termini previsti per le attività di monitoraggio. Particolare attenzione



deve essere posta agli impatti indotti sui corsi d'acqua, agli impatti indotti dal trasporto dei materiali, al recupero dei materiali alternativi.

5. La Relazione di monitoraggio della Variante al PIAE/PAE deve essere approvata con provvedimento del Dirigente provinciale e pubblicata sul sito web della Provincia, dandone tempestivo avviso alla Regione, ai Comuni e loro Unioni, alle Agenzie regionali e interregionali competenti in materia di Polizia mineraria e idraulica, sicurezza territoriale e protezione ambientale e ad altri organismi potenzialmente interessati.
6. Qualora gli esiti delle attività di monitoraggio della Variante indichino la presenza di effetti non preventivati o scostamenti significativi dei valori degli indicatori rispetto a quelli attesi, devono essere attivati approfondimenti tematici per verificare le cause di tali scostamenti e adottare idonee misure correttive volte alla risoluzione delle criticità riscontrate, secondo quanto specificato dalla ValSAT del Piano.
- 6bis. In caso di intercettazione di ipogei naturali, ne dovrà immediatamente essere data comunicazione all'Ente Parco, al fine di ispezionare, analizzare e mappare l'ipogeo prima di procedere con l'attività estrattiva, eventualmente valutando l'opportunità di variare il piano delle attività, in base alla rilevanza della cavità scoperta, nel rispetto dell'art. 6, comma 7, lett. c) della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 10.
7. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio della Variante costituiscono base conoscitiva di riferimento essenziale per le successive revisioni del Piano.
8. Per le attività di monitoraggio della Variante la Provincia può avvalersi della collaborazione di altri Enti territoriali, con priorità per quelli cui compete l'attività di Polizia mineraria, provvedendo a costituire le idonee forme di accordo.

Tabella 1: Indicatori di monitoraggio

Indicatore	Unità di misura	Fonte
Volume di materiale estratto	m ³ /anno	Relazione annuale presentata dal gestore
Rapporto tra volume di materiale estratto e fabbisogno stimato annuo		Rendicontazioni comunali alla Provincia e all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale
Stato di conservazione dei fenomeni carsici e tutela della vegetazione e habitat esistenti		Attività specialistica
Superficie interessata da interventi di ripristino ambientale	m ² /anno	Rendicontazioni comunali alla Provincia e all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale
Stato di conservazione specie faunistiche (chiroteri)	n/specie - n/esemplari	Attività specialistica
Emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti	t/anno	INEMAR
Emissioni in atmosfera di sostanze climalteranti	t/anno	INEMAR
Stato chimico delle acque superficiali e sotterranee		ARPAE
Consumo suolo	ha/anno	SNPA
Recupero materiale gessoso dismesso	t/anno	PRRB
Grotte rinvenute dopo l'attività di scavo	n.	Attività specialistica



Titolo II – Disposizioni del PAE

ART.10 APPLICAZIONE DEL PIANO

1. La presente Variante relativa al Polo regionale "Cava di Monte Tondo" assume, ai sensi dell'art. 23 L.R. 7/2004, assume il valore e gli effetti di Piano delle attività estrattive dei Comuni di Riolo Terme e Casola Valsenio, fermo restando quanto disciplinato dal PIAE/PAE delle cave non interessate dall'estrazione del gesso.
2. I Comuni sopra menzionati, attraverso il presente strumento, concorrono all'attuazione del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE).

ART.11 NORME GENERALI

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato all'attuazione della L.R. n. 4 del 20/04/2018, e successive modifiche, inerente la "Disciplina dell'impatto ambientale dei progetti", nonché al conseguimento del titolo autorizzativo comunale secondo le prescrizioni delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
2. Chiunque non rispetti le presenti Norme è soggetto alle sanzioni pecuniarie previste dalla L.R. 17 del 18/7/91, art. 22, ferme restando tutte le altre sanzioni di legge.

ART.12 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'attività estrattiva è consentita esclusivamente nell'area individuata nella cartografia della presente Variante, nel rispetto dell'art. 7 della L. R. 17/91 nell'ambito delle vigenti norme di protezione che vietano la distruzione o alterazione dei fenomeni carsici. Per attività estrattiva si intende la modifica dello stato fisico del suolo e del sottosuolo diretta alla estrazione a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione dei materiali appartenenti alla categoria prevista dall'art. 2 del R.D. 1443 del 29.7.1927. Lo sfruttamento delle risorse minerarie, mediante l'estrazione del materiale in modo organizzato e continuativo, è da considerarsi ai sensi delle presenti norme, quale requisito necessario per poter inoltrare richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva. Tale attività è legata all'utilizzazione del materiale estratto, pertanto la coltivazione del giacimento è essenziale rispetto alle altre possibili attività autorizzabili, costituendo quindi l'oggetto e lo scopo dell'attività imprenditoriale.
2. Chiunque svolga le attività indicate nel precedente comma 1 senza l'atto autorizzativo previsto dalle norme vigenti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al successivo ART.41.

Titolo III – Attività estrattiva

ART.13 MODALITÀ DI ATTUAZIONE

- 1 L'esercizio dell'attività estrattiva nel territorio Comunale si attua mediante autorizzazione convenzionata, i cui contenuti sono stabiliti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 17/91, previa applicazione delle disposizioni



della L.R. 4/2018 inerente alla disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Il modello di convenzione tipo che verrà utilizzato, propedeutico al rilascio dell'atto autorizzativo, è quello approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 70 del 21/01/1992.

ART.14 DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

1. La disciplina risulta normata dal titolo III della parte II del D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. n. 4/2018.
2. Il progetto di VIA o Screening può prevedere il completamento dell'attività estrattiva mediante successivi stralci funzionali e deve comunque essere esteso a tutto il perimetro del Polo e inserito nel contesto territoriale, in modo tale da consentire una valutazione complessiva della proposta di recupero finale. Ogni stralcio proposto dovrà comprendere una ipotesi di sistemazione finale fattibile e realizzabile nell'ambito della validità dell'atto autorizzativo collegato, prevedendo la scansione temporale delle opere di sistemazione finale, come specificato nel Piano Territoriale del Parco della Vena del Gesso Romagnola (Art. 27, punto 13), per le aree nelle quali l'attività è terminata e non risultano più funzionali all'attività estrattiva, potendo essere accessibili in sicurezza.
3. L'esito positivo della procedura di SCREENING e di VIA obbligano il proponente a conformare il Progetto Esecutivo alle eventuali prescrizioni emanate. Ai sensi delle presenti norme e dell'art. 13 della Legge Reg. n. 17/91 il progetto esecutivo da predisporre per la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, dovrà contenere gli elaborati tecnici e grafici di cui al successivo ART.16.

ART.15 AUTORIZZAZIONE

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito, con provvedimento autorizzativo del Dirigente del Servizio comunale competente, esclusivamente nell'area individuata dalla presente Variante al Piano delle Attività Estrattive, previo parere vincolante dell'Agenzia regionale competente per le attività estrattive e previa stipulazione della convenzione di cui al successivo ART.17. Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato alla verifica del possesso dei necessari requisiti imprenditoriali, tecnici ed organizzativi da parte del richiedente, da documentarsi secondo le modalità indicate nel successivo ART.16.
2. Considerato che l'area del Polo è interessata da vincoli di carattere naturale e paesistico, Parco Vena del Gesso Romagnola e rete Natura 2000, dovranno essere espletate, preventivamente all'istanza di autorizzazione, le procedure di acquisizioni dei pareri/nulla osta necessari ai sensi della normativa vigente regolante il vincolo stesso.
3. L'autorizzazione determina:
 - la quantità del materiale di cui è consentita la coltivazione, con riferimento ai singoli anni di validità dell'autorizzazione stessa;
 - l'estensione massima consentita riferita a specifici punti fissi di misurazione;
 - la profondità massima di scavo, che comunque dovrà essere la massima raggiungibile per il completo sfruttamento del giacimento;
 - le modalità di sistemazione finale dell'area;
 - la data di scadenza;
 - ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva, anche a salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale, idrogeologica ed igienica.



4. L'autorizzazione alla coltivazione è personale. Ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di nuova autorizzazione a norma del presente articolo.

ART.16 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva è corredata dal progetto esecutivo, integrato nei modi previsti dal VIA o Screening, che è composto da:
 - stralcio del PIAE/PAE (scala 1: 5.000);
 - titolo conferente la disponibilità dei terreni;
 - certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o, per le società, certificato della Cancelleria del Tribunale, dal quale risultino la ragione sociale, la sede e l'indicazione del legale rappresentante;
 - estratti di mappa catastale e partita catastale dell'area interessata dall'attività estrattiva;
 - elaborato grafico riassuntivo sulla identificazione catastale dell'area interessata;
 - relazione geologica e geotecnica;
 - relazione idrogeologica;
 - relazione giacimentologica;
 - piano di coltivazione della cava;
 - progetto di sistemazione finale e/o rinaturalizzazione dei luoghi durante e al termine dell'attività di coltivazione;
 - proposta di convenzione;
 - descrizione tecnica e localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione;
 - tavola particolareggiata dell'area degli impianti di lavorazione e vasche di selezione;
 - tavola particolareggiata delle aree soggette a piantumazione, con indicazione delle specie arboree e del sesto d'impianto, nonché una relazione tecnica sugli impegni assunti dalla ditta proponente in merito agli oneri di gestione, manutenzione ed eventuale sostituzione delle piante secche;
 - programma economico-finanziario;
 - documentazione fotografica illustrativa dello stato dei luoghi;
 - designazione del Direttore Responsabile della cava;
 - eventuale sviluppo di un sistema GIS da aggiornare ogni anno alla presentazione del computo del materiale utile estratto;
 - titolo abilitativo ad eseguire i lavori in area sottoposta a vincolo, rilasciata dall'Ente delegato;
 - scheda tecnica di sintesi;
 - ogni altra documentazione e certificazione prevista dalla legislazione vigente.
2. Qualora sia prevista la piantumazione, la domanda di autorizzazione è corredata da tavola particolareggiata delle aree soggette a piantumazione, con indicazione delle specie arboree/arbustive e del sesto d'impianto, nonché una relazione tecnica sugli impegni assunti dalla ditta proponente in merito agli oneri di gestione, manutenzione ed eventuale sostituzione delle piante secche.
3. È comunque facoltà del Comune, qualora si renda necessario, richiedere complementi ed integrazioni alla documentazione allegata all'istanza di autorizzazione.



ART.17 CONVENZIONE

1. La convenzione, predisposta secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale (Delibera 70 del 21/1/1992), è lo strumento in base al quale il soggetto che richiede l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:
 - all'esecuzione delle opere di collegamento dell'area del Polo con le strade pubbliche;
 - all'esecuzione delle opere che si rendano necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività;
 - alla corretta attuazione del piano di coltivazione;
 - all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale del Polo, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione;
 - all'esecuzione di un apposito monitoraggio, approvato in sede di VIA o Screening;
 - alla costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione medesima (*fideiussione*). Tale garanzia dovrà anche prevedere i costi derivanti dalla piantumazione, gestione, manutenzione ed eventuale sostituzione delle piante secche.
2. Con la medesima convenzione il titolare dell'autorizzazione si impegna a versare annualmente al Comune in cui avviene l'attività estrattiva in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale, a titolo di contributo alle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi di cui al primo comma del presente articolo.
3. La proposta di convenzione è approvata dalla Giunta Comunale. Il Dirigente incaricato provvede alla stipula della convenzione che si perfeziona con la sottoscrizione del proprietario dell'area, oppure, qualora sia stato ceduto il diritto di usufrutto sull'immobile, con la firma congiunta del nudo proprietario e dell'usufruttuario.
4. La convenzione è efficace ed impegnativa dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente ART.16.

ART.18 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TEMPI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'attività estrattiva deve essere adeguatamente progettata allo scopo di organizzare razionalmente le fasi di coltivazione e di sistemazione finale. Il progetto del Polo è sottoposto alla procedura di VIA ai sensi della Parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 smi, nei termini definiti dalla legislazione e dalle direttive attuative regionali vigenti, nonché dalle disposizioni contenute nel presente Piano. Il provvedimento conclusivo definisce l'efficacia temporale della valutazione secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, precisando gli effetti del provvedimento, autorizzativi e di eventuale variante agli strumenti di pianificazione, prodotti tramite procedimento unico.
2. Ai sensi della normativa vigente, i progetti da sottoporre alle procedure di Screening sono corredati da uno Studio preliminare ambientale, mentre i progetti da sottoporre a VIA sono corredati da uno Studio di impatto ambientale (brevemente SIA).

ART.19 VALIDITÀ TEMPORALI

1. La valutazione di VIA positiva ha una validità, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, non inferiore ai 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso



detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di VIA deve essere reiterata. La proroga sarà eventualmente concessa in assenza di intervenuti mutamenti legislativi, di progetto o nel quadro ambientale; in caso contrario verrà proposto un nuovo progetto.

2. La durata dell'autorizzazione è disciplinata dall'art. 15 della-L.R. 17/1991 "Disciplina della attività estrattive" e s.m.i..

ART.20 MODALITÀ OPERATIVE PER IL COMPUTO DEL MATERIALE ESTRATTO

1. Il gestore del Polo, titolare dell'autorizzazione è tenuto a presentare al Comune una relazione annuale sullo stato dei lavori. Detta relazione, da redigere come Perizia Giurata, dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati, significativi dello stato di fatto dei lavori, riferita alla fine del mese di ottobre:
 - l'ubicazione e i dati amministrativi oggetto del rilievo;
 - la planimetria con piano quotato dello stato antecedente l'inizio degli scavi, con ben individuata l'area della concessione e i capisaldi di riferimento;
 - l'area totale della concessione ed il volume di materiale presente ad una certa profondità o mancante da una determinata quota 0 (zero) prima dell'inizio dell'attività;
 - la strumentazione usata sia per il rilievo;
 - pianta e piano quotato della zona soggetta a scavo, inserita però nella planimetria generale di progetto, evidenziando chiaramente le aree soggette ad estrazione e quelle di deposito del materiale non utilizzato;
 - il calcolo dei volumi estratti nell'ultimo periodo e la somma totale dei volumi estratti nei vari anni di attività, nonché la metodologia usata per il calcolo dei volumi;
 - relazione sull'utilizzo dei materiali prodotti in cava, nonché sull'utilizzo di eventuali materiali di provenienza esterna;
 - fornitura di tutti i dati cartografici rilevati (dati geometrici e dati descrittivi collegati agli oggetti) in formato GIS (shape file o dwg/dxf) georeferenziati nel sistema di coordinate ETRS89.
2. Il gestore del Polo, titolare dell'autorizzazione dovrà dare preavviso scritto di almeno 25 giorni al Comune in cui avviene l'attività estrattiva dell'inizio dei lavori di rilievo, indicando il nome e il recapito telefonico del professionista incaricato del rilievo topografico. Il tecnico incaricato, a sua volta, dovrà comunicare con anticipo di almeno 15 giorni il calendario programmato delle attività di rilievo.
3. Il calcolo del volume utile estratto annualmente, in base alle modalità sopra descritte, viene utilizzato per verificare la quantità di materiale assoggettato alla tariffa di cui all'ART.27.
4. I dati di rilievo, ed in particolare: planimetrie, piani quotati, modelli di superficie a griglia o a triangoli, dovranno essere forniti in formato digitale (es. shp e/o dwg/dxf) comunque di facile lettura.
5. Quando risulti, sulla base dei rilievi anzidetti, che il titolare dell'autorizzazione abbia raggiunto la quantità massima estraibile di materiale utile, anche in anticipo rispetto alle previsioni di progetto, l'attività estrattiva sarà considerata esaurita.
6. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dal titolare dell'autorizzazione. Si riserva altresì la possibilità di affidare direttamente la redazione delle



singole relazioni annuali sullo stato dei lavori ad incaricato di sua fiducia; gli oneri relativi verranno imputati per la liquidazione ai singoli esercenti dell'attività estrattiva.

7. Il Comune trasmetterà tempestivamente alla Provincia ed alla Regione, comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo, i quantitativi estratti nel Polo Cava Monte Tondo.

ART.21 IMPIANTI FISSI ED EDIFICI DESTINATI ALLA LAVORAZIONE IN LOCO

1. Ai fini del presente Piano delle Attività Estrattive, si intendono impianti di prima lavorazione quelli di stoccaggio, accumulo e caricamento di materiali.
2. Si intendono edifici di servizio i manufatti adibiti al ricovero dei mezzi meccanici, al deposito dei materiali e al servizio del personale addetto.
3. Nelle aree destinate ad attività estrattiva sono soggette a Permesso a Costruire le opere di urbanizzazione primaria e gli edifici di servizio di tipo fisso, fermo restando che in dette zone non è ammessa la residenza. Sono comunque ammessi locali ad uso ufficio al servizio diretto dell'attività fino ad un massimo di 150 m², sempre che tali costruzioni non alterino zone di interesse panoramico, storico e geologico. Tutte le costruzioni fisse ricadenti in zone di vincolo ambientale, sono soggette alle procedure indicate dal Codice dei beni culturali del paesaggio.
4. Gli indici da applicare sia per le costruzioni fisse che per gli edifici di servizio temporanei sono i seguenti:
 - a) U.f. (indice di utilizzazione fondiaria) = 0,05;
 - b) V.L. (visuale libera) = minimo m 10;
 - c) distanza minima delle strutture dai confini e/o limiti di zonizzazione = m 10.

ART.22 VARIANTI AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE

1. Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e al progetto di sistemazione finale che non comportano modifiche della perimetrazione dell'area autorizzata e del relativo quantitativo massimo di materiale utile estraibile.
2. È altresì consentito, previa richiesta scritta dell'esercente e su specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio Comunale competente, procedere alla contemporanea coltivazione di più lotti di scavo.

ART.23 TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1. L'attuazione dell'autorizzazione convenzionata dovrà avvenire nel massimo rispetto dei corpi d'acqua superficiali, delle acque carsiche, delle falde e delle acque di subalveo. Dovranno perciò essere evitate immissioni di sostanze inquinanti nonché la compromissione del regime e del deflusso delle stesse. Pertanto si debbono adottare le seguenti misure:
 - realizzare un'adeguata rete di scolo e drenaggio delle acque a monte e a valle della cava;
 - adottare idonee misure atte ad impedire scariche abusive e l'accesso alle persone non autorizzate;



- gli eventuali depositi fissi di carburanti e lubrificanti, ovvero di altri prodotti potenzialmente inquinanti, andranno ubicati nelle fasce di rispetto del bacino estrattivo, e dovrà essere garantita la impermeabilizzazione delle superfici di contatto con il suolo e del relativo piazzale di rifornimento, nonché la captazione di eventuali acque di dilavamento delle stesse, per garantire la non dispersione di tali inquinanti. Nei casi in cui vengano utilizzate autocisterne e/o cisterne mobili per il rifornimento dei mezzi d'opera in coincidenza o in prossimità dei luoghi di lavoro, tali attrezzature dovranno rispondere ai requisiti richiesti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'inquinamento;
 - in caso di sversamento accidentale di quantità anche modeste di idrocarburi durante le operazioni di rifornimento dei mezzi d'opera, o di altri materiali inquinanti, il Direttore Responsabile dovrà disporre l'immediata bonifica dei terreni contaminati ed il recapito con mezzi idonei dei materiali risultanti da tale operazione nei luoghi appositamente stabiliti in attuazione delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. In tutti i casi il Direttore Responsabile, dovrà altresì dare tempestiva comunicazione dell'evento al Comune e agli altri enti previsti dalla normativa vigente.
2. La non osservanza di tali disposizioni può comportare la revoca dell'autorizzazione rilasciata.

ART.24 DISTANZE E FASCE DI RISPETTO

1. Il Polo della "Cava di Monte Tondo" deve rispettare quanto previsto dall'art. 104 del D.P.R. 128 del 09/04/1959 "*Norme di polizia delle Miniere e delle Cave*" e smi, con le seguenti precisazioni ed estensioni, fatte salve eventuali diverse indicazioni e zonizzazioni del PRG e comunque nel rispetto delle distanze definite dal Nuovo Codice della Strada (art. 26, DPR 147 del 26.04.93):
 - m 20 dal limite delle proprietà pubbliche o private circostanti misurati dal ciglio superiore del fronte di scavo. In nessun caso può essere inferiore alla distanza definita dall'art. 891 del C.C.;
 - m 20 da impianti e strade comunali e provinciali, da sostegni o cavi interrati di elettrodotti e di linee telefoniche, da corsi d'acqua senza opere di difesa e da reti fognarie, da edifici pubblici e privati non disabitati;
 - m 30 dalle strade statali;
 - m 50 dai limiti delle aree ferroviarie, da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi, da oleodotti e gasdotti, da costruzioni dichiarate monumenti nazionali;
 - m 200 da pozzi pubblici utilizzati per fini idropotabili, dal perimetro di territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 47/78.
2. Tali distanze si intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dello scavo. In particolare le distanze dovranno essere misurate:
 - dal limite delle proprietà private circostanti;
 - dalla rete di recinzione delle autostrade;
 - dal ciglio ai sensi dell'art. 2 e 4 del D.M. 1.4.1968, in attuazione dell'art. 1 della L. 765 del 6/8/1967 per le restanti strade pubbliche;
 - dall'esterno delle condutture per fogne, acquedotti, metanodotti ecc.;
 - dal piede dell'argine dei fiumi e dei canali arginati.
3. L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definite all'art. 104 del DPR 128/59, è subordinata al preventivo rilascio dello specifico atto autorizzativo da parte del competente ufficio Provinciale. Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 17/91 anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula



della convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la Ditta non può avanzare richieste in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo. L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

4. Le aree di franco devono risultare sgombre da qualsiasi tipo di materiale (rifiuti di cava, materiali utili, attrezzature di cantiere od altro). Le rampe di accesso al Polo non dovranno interferire sulle aree di franco sulle scarpate di finitura.
5. Le distanze degli scavi dalle proprietà confinanti debbono comunque essere tali da non creare aggravii o danni alle proprietà dei terzi stessi.
6. Il Comune non si assume la responsabilità in riferimento ai distacchi e alle pendenze delle scarpate e si salvaguarda, in sede di autorizzazione, con la clausola "salvo diritti di terzi".

ART.25 SICUREZZA ALL'INTERNO DEL POLO

- 1 Nel Polo dovranno essere adottati metodi di estrazione di assoluta sicurezza ed in particolare il Datore di Lavoro dovrà adempiere a quanto disposto dal D. Lgs. 624/96 e s.m.i, nonché alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
- 2 Il Comune nei casi di inadempienza alle disposizioni vigenti in materia di polizia mineraria e delle norme d'igiene e sicurezza del lavoro ha la facoltà di sospendere l'attività estrattiva d'intesa con le autorità competenti, fino a quando i motivi di pericolo sulle maestranze e su terzi non siano rimossi a spese della ditta esercente.
- 3 Considerate le disposizioni in materia di polizia mineraria ed altre eventuali norme vigenti, il Comune ha facoltà di prescrivere, se lo ritiene indispensabile per ragioni igieniche (evitare discariche abusive ecc.) e per ragioni di sicurezza pubblica (ad esempio l'accesso di persone da spazi pubblici vicini), l'installazione di recinzioni di particolare garanzia.

ART.26 DELIMITAZIONE DEL POLO

1. L'area del Polo dovrà essere delimitata, a cura e spese della società, mediante:
 - la messa in opera di picchetti metallici di vertice inamovibili e visibili, che evidenziano la delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo, opportunamente rilevati e cartografati e georeferenziati nel sistema di coordinate ETRS89
 - picchetti per l'installazione di cartelli monitori, collocati in modo che siano visibili l'uno dall'altro e comunque a distanza non superiore a 40 m.
2. Su tutti i picchetti dovranno essere installati i cartelli monitori idonei a precludere l'accesso di mezzi e di persone non autorizzate anche al fine di garantirne l'incolumità.
3. Nel Polo dovranno essere disponibili per la vigilanza da attuarsi da parte del personale autorizzato i seguenti documenti in copia autentica:
 - Autorizzazione comunale;
 - Convenzione;
 - Progetto di coltivazione e sistemazione finale;



- Eventuali provvedimenti sindacali;
- Documento di salute e sicurezza;
- Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo e relativi aggiornamenti annuali.

ART.27 TARIFFE

1. Il gestore del Polo regionale "Cava di Monte Tondo" titolare dell'autorizzazione è tenuto a versare annualmente al Comune in cui avviene l'attività estrattiva, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma in conformità al quantitativo di materiale utile estratto e alla tariffa definita dalla Giunta Regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della L.R. 17/91. Il calcolo dei volumi estratti va presentato entro il 30 novembre di ogni anno con riferimento alla situazione del materiale scavato al 30 ottobre.
2. Il Comune devolverà annualmente alla Provincia ed alla Regione, entro il 30 aprile dell'anno successivo, le quote di loro spettanza come previsto al comma 3 dell'art. 12 della L.R. 17/91, al netto di eventuali riduzioni applicate qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi della normativa vigente.

ART.28 MONITORAGGIO

1. Con la convenzione di cui al precedente ART.17, il richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, si impegna all'attuazione del piano di monitoraggio i cui contenuti sono richiamati all'ART.9. Il Piano di monitoraggio può essere integrato su richiesta di Comune e Provincia.

Titolo IV – Norme comuni

ART.29 DECADENZA

1. Il Dirigente del Servizio preposto pronuncia la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - qualora vengano meno i requisiti, di cui al comma 2, art. 11 della L.R. 17/91, del titolare dell'autorizzazione;
 - qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nell'autorizzazione e/o relativa convenzione/atto unilaterale d'obbligo e tale inosservanza persista anche dopo la diffida;
 - qualora il titolare non osservi l'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli e tale inosservanza persista anche dopo la diffida.
2. Qualora l'esercente non cessi l'attività dopo che sia stata pronunciata o comunicata la decadenza dell'autorizzazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 22 della L.R. 17/91.



ART.30 REVOCA E SOSPENSIONE

1. L'autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, ostativi alla prosecuzione dei lavori.
2. La revoca è disposta con provvedimento motivato del Dirigente incaricato, e se previsto, sentita dell'Agenzia regionale competente per le attività estrattive.
3. Con il medesimo provvedimento di cui al secondo comma del presente articolo, il Dirigente incaricato dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di sistemazione finale delle aree oggetto dei lavori.
4. In caso di temporaneità delle condizioni indicate al primo comma del presente articolo, l'autorizzazione può essere sospesa per il tempo della loro persistenza e si applicano le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo.

ART.31 INTERVENTI D'UFFICIO

1. In caso di abbandono dell'area interessata dai lavori o non rispetto del progetto di coltivazione e sistemazione approvato, il Comune interviene d'ufficio eseguendo i lavori di sistemazione necessari ed utilizzando a tal fine la fidejussione depositata presso l'Amministrazione Comunale.

ART.32 DIFFIDA

1. Il provvedimento di diffida previsto dall'art. 17 della L. R. 17/91 prescrive:
 - la sospensione cautelativa dell'attività estrattiva nonché le modalità e i termini di adempimento degli obblighi e delle prescrizioni, nei casi in cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 16 della L.R. 17/91;
 - i termini e le modalità di inizio o di ripresa delle attività estrattive nei casi di cui al comma 2 dell'art. 16 della L.R. 17/91.
2. Con separato provvedimento il Dirigente incaricato commina le sanzioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 22 della L.R. 17/91.
3. Questa procedura si applica anche per gli interventi previsti dal precedente ART.22.

ART.33 VIABILITÀ

1. Nella convenzione/atto unilaterale d'obbligo si dovrà garantire la manutenzione della viabilità interessata al traffico indotto da Polo Monte Tondo.
2. Le strade di accesso e di servizio al Polo dovranno essere collegate alle strade pubbliche mediante collegamenti a raso segnalati, larghi almeno 6 m ed asfaltati per almeno 50 m. Inoltre dovranno garantire il transito dei mezzi d'opera, per cui dovranno essere dotate di massicciata di adeguato spessore. Sulla superficie viaria potrà essere steso uno strato "antipolvere" al fine di contenere gli effetti di dispersione delle polveri in seguito al transito degli automezzi.



3. È facoltà del Comune e/o della Provincia imporre agli automezzi pesanti, diretti o provenienti dalla zona interessata dai lavori l'uso di percorsi alternativi e/o particolari fasce orarie o periodi per il transito, nonché l'immissione in incroci stradali più idonei od attrezzati al fine di evitare l'attraversamento di centri o nuclei abitati.

ART.34 SORVEGLIANZA

1. I lavori saranno eseguiti considerando la necessità da parte del personale addetto, di effettuare controlli sul rispetto delle norme e dei progetti presentati. Verrà pertanto garantita una sufficiente pulizia dell'area interessata che consenta il raggiungimento dei capisaldi di delimitazione dell'area e dei picchetti di riferimento posti in sito.
2. Ripetute inadempienze potranno portare alla sospensione dell'autorizzazione.

ART.35 IMPREVISTI

1. Nel caso si verifichino in fase di lavorazione condizioni differenti e non previste dai progetti presentati, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a sospendere i lavori e a darne immediata comunicazione al Comune. Eventuali inadempienze potranno portare alla sospensione dell'autorizzazione.

ART.36 NORME GENERALI PER LA TUTELA DELLA VEGETAZIONE ESISTENTE

1. Gli interventi sulla vegetazione esistente dovranno essere atti a minimizzare le alterazioni e gli impatti a carico dell'ambiente naturale e a favorire l'eventuale successiva sistemazione e/o il ripristino ambientale delle aree escavate, favorendo il mantenimento e la conservazione di specie elevata valenza ecologica-ambientale.
2. A tale scopo, dovranno essere tutelate le specie della flora protetta, così come individuate dalla L.R 2/77 e s.m.i, nonché le alberature tutelate e di pregio, così come individuate dagli appositi strumenti di pianificazione o regolamentazione settoriale comunale (piani del verde o regolamenti del verde comunali), cui fare riferimento anche in relazione agli aspetti autorizzativi. Interventi a carico di tali alberature dovranno rivestire carattere di eccezionalità, e in caso di abbattimenti dovranno essere previste eventuali misure compensative e/o progetti di sistemazione, così come indicato dai regolamenti sopracitati.
3. Ai fini della conservazione della vegetazione esistente ai margini della zona d'intervento, e per garantire adeguati standard di sicurezza nelle aree di estrazione, il ciglio degli scavi dovrà essere mantenuto ad una distanza di rispetto pari a una volta e mezzo l'altezza della pianta, e comunque in misura non inferiore a 3 m per gli esemplari arborei e 1 m per gli esemplari arbustivi. Nell'area di pertinenza delle alberature, al fine di garantire la tutela degli apparati radicali e non compromettere la stabilità delle piante, sono inoltre vietati depositi, anche temporanei, di materiali, e in ogni caso dovranno essere adottate tutte le soluzioni e accorgimenti atti a minimizzare e/o eliminare eventuali cause di stress.
4. Per quanto attiene eventuali aree boscate o formazioni forestali esistenti, così come individuate ai sensi del D.Lgs. 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", eventualmente interferenti con aree di estrazione, per eventuali interventi di taglio e/o trasformazione del bosco,



si rimanda a quanto previsto dal Regolamento Forestale regionale (Regolamento Regionale n. 3 del 1 agosto 2018)

5. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, si rimanda alla disciplina settoriale comunale di riferimento.

ART.37 RINVENIMENTO DI COSE DI INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO, PALEONTOLOGICO E CARSICO

1. Nel caso che durante i lavori di estrazione venissero alla luce reperti di carattere archeologico, storico, paleontologico e fenomeni carsici, la Ditta è obbligata a sospendere immediatamente i lavori, informando ai sensi di legge l'Autorità competente. La stessa comunicazione dovrà essere inviata al Sindaco del Comune interessato dall'attività estrattiva.
2. La Ditta è tenuta a collaborare con l'eventuale fornitura di mano d'opera e mezzi alla rimozione dei reperti; i lavori potranno essere ripresi solo previo benestare dell'Autorità competente.

ART.38 ACCORGIMENTI PER IMPEDIRE L'IMBRATTATURA DELLE STRADE PUBBLICHE

1. La Ditta è tenuta, sia durante le fasi di escavazione che in quelle di ripristino finale dell'area oggetto dei lavori, ad evitare che i mezzi in uscita ed in entrata all'area del Polo sporchino le pubbliche vie. A tal fine essa è tenuta alla pulitura delle strade interessate, ovvero all'adozione di idonei accorgimenti che evitino tale inconveniente.
2. In caso di continua inadempienza, il Comune può imporre alla Ditta l'adozione dei summenzionati accorgimenti entro un termine massimo da definirsi. L'inadempienza e l'inosservanza del termine di tempo imposto comporta la sospensione dei lavori di estrazione. In tal caso la pulitura sarà fatta direttamente dal Comune, che provvederà ad addebitare l'onere della spesa alla ditta stessa mediante introito dalla fideiussione depositata.

ART.39 INADEGUATEZZA DELLA RETE VIABILE PUBBLICA AL TRASPORTO PESANTE DEL MATERIALE DI SCAVO

1. Considerate le eventuali disposizioni in materia già applicabili da parte degli Enti preposti alla manutenzione delle reti stradali, il Comune e/o la Provincia in caso di inadeguatezza della propria rete stradale al traffico pesante (resistenza delle massicciate, larghezza dei corpi stradali e dei manufatti, raggi di curvatura ecc.) può imporre che entro un termine congruo la ditta realizzi delle opere e degli interventi necessari alla funzionalità della rete stessa allorché riscontri danneggiamenti provocati dagli automezzi della ditta.
2. Nel caso che, entro i termini imposti, la ditta non provveda al ripristino ed agli adeguamenti suddetti, il Comune e/o la Provincia interverrà d'ufficio e le spese relative saranno addebitate alla ditta stessa. È inoltre facoltà del Comune e/o della Provincia, qualora lo riscontri necessario, imporre, per gli automezzi pesanti diretti o provenienti dall'area dei lavori, l'uso di percorsi più idonei allo scopo di evitare l'attraversamento di centri o nuclei abitati. L'inadempienza o la non osservanza del termine di tempo imposto per tali lavori comporta la sospensione dell'autorizzazione.



Titolo V – Vigilanza e sanzioni

ART.40 VIGILANZA

1. Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della L.R. n. 17/91, nonché di quelle contenute nell'autorizzazione, nella convenzione e nell'atto unilaterale d'obbligo, sono svolte dai Comuni di Riolo Terme e Casola Valsenio.
2. Le funzioni di vigilanza di cui all'art. 21 commi n. 1, 2 e 3 della L. Reg. 17/91, ai sensi della L. R. 13/2015 sono delegate all'Agenzia regionale competente per le attività estrattive. All'attuazione della D.G.R. 2029/2019 "Revisione delle direttive operative per l'attuazione degli articoli 41 e 47 della L.R. 18/2016, concernenti adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive" concorrono i Comuni, o loro Unioni, e l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, per gli aspetti di rispettiva competenza.
3. Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori spettano all'Autorità Sanitaria.

ART.41 SANZIONI

1. Se la proprietà svolge le attività previste dall'ART.15 delle presenti norme senza autorizzazione o concessione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del decuplo del valore commerciale del materiale abusivamente scavato e comunque non inferiore a € 2.582.
2. Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo o di concessione è comminata:
 - nel caso di violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 11 della L.R. 17/91: una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del quintuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità e comunque non inferiore a € 1.549;
 - negli altri casi: una sanzione amministrativa non inferiore a € 1.549 e non superiore a € 10.329, fermo restando, nel caso di cui alla lettera c), comma 4, art. 11, della L.R. 17/91, l'obbligo di provvedere alla sistemazione finale dell'area secondo quanto prescritto.
3. Il valore commerciale di cui al primo e al secondo comma del presente articolo è determinato anche con riferimento ai listini della Camera di Commercio di Ravenna vigenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione.
4. Coloro che trasgrediscono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli o che non forniscono i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a € 516 e non superiore a € 1.549.
5. In caso di coltivazione abusiva o di violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 11 della L.R. 17/91 è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino; nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato, il Dirigente incaricato provvede d'ufficio e a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal R.D. 639 del 14/4/1910 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le procedure previste dalla L.R. 21 del 28/4/1984.

SCHEDA MONOGRAFICA DEL POLO REGIONALE

“CAVA DI MONTE TONDO”

Cava: Monte Tondo

Comune: Riolo Terme, Casola Valsenio

Ubicazione: La cava di Monte Tondo si trova ai margini della Provincia di Ravenna, nella zona di passaggio tra il territorio di pianura e quello di collina. Si colloca tra il Torrente Senio a nord-ovest e il Torrente Sintra a sud-est e, da un punto di vista insediativo, tra i centri abitati di Riolo Terme a nord-est e Casola Valsenio a sud-ovest.

Caratteristiche della Cava: cava di gesso con potenzialità, stimata dallo “Studio”, di tout venant gessoso del giacimento pari a 1,7 milioni m³ in una superficie di 33,5 ha (superficie intero Polo). In passato l'attività estrattiva veniva condotta prevalentemente in galleria, attualmente avviene a cielo aperto procedendo per successivi gradoni lungo l'affioramento di gesso.

Caratteristiche geomorfologiche del sito: l'area estrattiva interessa il complesso geologico noto come Vena del Gesso, eccezionale morfologia di affioramento della *Formazione Gessoso-solfifera*, costituito da sequenze evaporitiche di gesso microcristallino disposte in grosse bancate immergenti verso la pianura, depositatesi in occasione della crisi di salinità messiniana.

La Vena del Gesso costituisce, in ragione della maggior resistenza all'erosione superficiale rispetto ai depositi marini fini miocenici e pliocenici entro cui si intercala, un rilievo morfologico lineare che si estende longitudinalmente nel medio Appennino Romagnolo, per una lunghezza di circa 20 km ed una altezza massima di 500 m, tra le valli del torrente Marzeno e la località Sassatello, tra il Fiume Lamone e il torrente Senio.

L'affioramento romagnolo per le sue peculiarità paesaggistiche ambientali e naturalistiche è stato proposto come sito Unesco come emergenze da tutelare.

Poiché la giacitura dell'ammasso gessoso di Monte Tondo si presenta nel complesso di tipo monoclinale con strati inclinati di alcune decine di gradi verso nord-est, ne consegue che il versante meridionale a reggipoggio, ove i termini inferiori della successione gessosa poggiano in concordanza sui litotipi argilloso-marnosi sommitali della Formazione Marnoso-Arenacea Romagnola, presenta una ben maggiore acclività (40/50°) rispetto al più esteso versante settentrionale a franappoggio (in direzione della località Crivellari) che è modellato essenzialmente sui banchi sommitali della successione gessosa. Quindi, per quanto riguarda la stabilità operativa dei fronti di escavazione, esclusivamente posizionati sul versante meridionale a reggipoggio, vi sono pertanto, in generale, situazioni tendenzialmente più favorevoli.

Il contesto morfologico è dominato dal corso del torrente Senio che in questa zona presenta un andamento meandriforme particolarmente pronunciato a monte di Riolo Terme. Tale geometria, tipicamente di piana alluvionale e non di ambiente pedecollinare, riflette un carattere ereditato dal reticolo idrografico, precedente alla formazione dei rilievi (Mozzanti e Trevisan 1979).

Il Polo è ubicato lungo la fascia medio bassa delle colline faentine, con altezza dei rilievi modeste limitate a 150-200 metri. La quota maggiore è raggiunta da Monte Tondo alto 436 m s.l.m.

Il fondovalle, occupato dai depositi alluvionali, presenta una morfologia terrazzata mentre nelle aree propriamente collinari, si possono riconoscere due differenti morfologie in relazioni alle unità litologiche affioranti:

Nelle aree in cui sono presenti argille messiniane e plioleistoceniche, le colline hanno morfologia arrotondata nelle linee essenziali, disturbata da numerosi calanchi, nei quali a volte sono impostate colate di fango. L'altra morfologia, è rappresentata dalla vena del gesso ed ha carattere unico ed inconfondibile,

elevandosi nettamente nel paesaggio secondo una struttura lineare parallela all'asse appenninico e trasversale all'asse fluviale del Senio.

Lo sviluppo della rete idrografica minore presenta un controllo litologico, in quanto sul substrato argilloso prevalgono pattern dendritici con fitte ramificazioni che diminuiscono laddove i terreni sono permeabili.

Nell'area della Formazione Gessoso Solifera sono presenti infine sistemi di circolazione idrica collegati da inghiottitoi, grotte e doline di origine carsica.

Caratteristiche idrologiche e idrogeologiche del sito: l'ammasso gessoso di Monte Tondo, così come la Vena del Gesso nel suo complesso, risulta in generale efficacemente permeabile per fratturazione e per carsismo (a cui è da aggiungere l'effetto dell'esteso reticolo di gallerie di scavo dismesse). Da ciò consegue da un lato la quasi totale assenza di circolazione idrica in superficie (se si eccettuano ambiti molto ristretti di coperture detritiche fini), e dall'altro invece la notevole capacità di filtrazione idrica sotterranea attraverso fratture e condotti carsici.

In corrispondenza dell'area del Polo sono presenti strutture idrogeologiche collegate a due sistemi idrici principali. Al primo sistema sono attribuibili le numerose sorgenti di acque sulfuree che originano le acque minerali utilizzate dallo stabilimento termale di Riolo.

Il secondo sistema idrogeologico è quello delle alluvioni di fondo del Senio, alimentato dall'infiltrazione locale di acque meteoriche e dal flusso di subalveo.

In corrispondenza della zona di affioramento della Formazione Gessoso Solifera è frequente la presenza di emergenze di acque originate da fenomeni di dissoluzione dei gessi.

Le attuali conoscenze della geologia profonda di questa zona, hanno confermato la presenza a profondità variabile tra i 350 metri e i 1000 m di litologie appartenenti alla Formazione gessoso solifera, sepolta sotto una spessa coltre di argille grigio azzurre del Pliocene Pleistocene.

Il sistema acquifero di fondovalle corrisponde ai depositi alluvionali di età geologica e relativi terrazzi del IV ordine.

I sedimenti alluvionali sono costituiti in genere da una copertura limoso sabbiosa soprastante una coltre sabbioso ghiaiosa, ad hanno come substrato le Argille grigio azzurre del Pliocene Pleistocene.

Il materasso alluvionale permeabile presenta spessori variabili tra i 2 e i 5 m. La netta differenza di permeabilità tra le alluvioni grossolane e il substrato consente la presenza nella piana di fondovalle di una falda freatica poco profonda la cui soggiacenza varia stagionalmente in funzione del regime pluviometrico e idrologico del Senio (variazioni 2 e 3 metri dal piano campagna).

È presumibile che il fiume eserciti un'azione di drenaggio nei confronti della falda dato che in molti tratti l'alveo risulta inciso nel substrato argilloso. Non si può escludere comunque che durante le piene o le morbide possa essere invece il fiume ad alimentare la falda attraverso il flusso di subalveo.

Sistema ipogeo: l'area di Monte Tondo è nota a livello internazionale per il suo specifico carsismo ipogeo ed epigeo di contesto evaporitico gessoso, che si caratterizza per la presenza di decine di grotte e inghiottitoi, che in particolare sono stati rilevati in dettaglio e catalogati negli ultimi decenni ad opera del gruppo speleologico GAM di Mezzano (RA). La più famosa emergenza ipogea è ovviamente la *Tana del Re Tiberio*, una grotta orizzontale che si apre sulla ripida parete occidentale di Monte Tondo a quota più elevata di una ottantina di metri rispetto al fondovalle del Senio, già studiata a partire dalla metà dell'800 anche per i resti archeologici che partono dall'età del Bronzo. Oggi la grotta, che è stata solo in parte interessata dall'attività estrattiva in galleria nella porzione più interna, è attrezzata anche per le visite turistiche. La Tana del Re Tiberio, unitamente alle altre cavità orizzontali disposte in almeno setti livelli distinti uniti da pozzi carsici verticali, fa parte di un sistema carsico grosso modo parallelo alla Vena del Gesso (e quindi al fronte estrattivo), che al 2013 risultava esplorato linearmente per almeno 7.800 metri su un dislivello di 227 metri, collegandosi a monte con l'Abisso Mezzano (il cui pregevole pozzo verticale ...) dista solo poche decine di metri dal fronte di cava attuale.

Dal gruppo Speleo GAM di Mezzano sono state rilevate anche le seguenti altre cavità: Grotta dei 3 Anelli, Inghiottitoio del re Tiberio, Abisso 50, Buca di Romagna, Abisso Mezzano e Vento che soffia.

Caratteristiche Scenario B ipotesi di prosecuzione attività estrattiva secondo lo scenario 4 dello studio di ARPA 2001:

l'attività estrattiva oggi ha integralmente "raggiunto" il "limite invalicabile dello scenario 4, con pendenze medie dei fronti attivi di cava intorno a 30° per la presenza dei gradoni che da un lato agevolano in

sicurezza le operazioni di estrazione, ma dall'altro parzialmente inibiscono la possibilità di ulteriori estrazioni alle quote inferiori.

Si conferma come quota altimetrica di riferimento come base dei futuri scavi estrattivi, quella del piano di cava a circa 220 m slm.

Sulla base della situazione morfologica attuale del polo estrattivo si sono delineati due Ambiti di cava: Ambito di cava Nord e Ambito di cava Sud, trovandosi rispettivamente a nord e a sud dell'Abisso Mezzano, grotta da tutelare.

L'Ambito Nord corrisponde con la porzione di cava "più antica", il cui fronte di scavo è "fronteggiato" dal voluminoso accumulo di sterile ubicato a quota 265 m.

Il completamento estrattivo e il recupero ambientale finale di questo ambito, ragionevolmente realizzabile nel corso di pochi anni (ad es. entro un ciclo autorizzativo quinquennale), comporterebbe da un lato l'asportazione di gradoni di cava attualmente carrabili e dall'altro la predisposizione definitiva (e in sicurezza) di un percorso pedonale panoramico in corrispondenza del citato "limite invalicabile" sino all'Abisso Mezzano (eventualmente con musealizzazione all'aperto di alcuni banchi gessosi significativi e "spaccati" di doline intercettate dagli scavi).

L' Ambito Cava Sud corrisponde alla porzione di cava "più recente", ed è fronteggiato dal "setto morfologico di schermo paesaggistico" che fu previsto dalla pianificazione degli anni '90 (e che ha obiettivamente perso di significato a seguito della successiva estrazione sino a quote ben superiori).

Il completamento estrattivo e il recupero finale di questo ambito potranno consistere non solo negli scavi per il ripristino morfologico finale dei fronti di scavo, ma anche nella parziale asportazione del "setto morfologico di schermo paesaggistico" (con recupero parziale anche di materiale gessoso sepolto).

Sistemazione finale, ripristino del Polo: la sistemazione finale del polo estrattivo cava di Monte Tondo deve necessariamente considerare una serie di vincoli tra cui i primari sono:

- compatibilità con le finalità del Piano Territoriale del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola;
- requisiti e standard di sicurezza da assicurare.

Gli interventi di sistemazione, recupero e riutilizzo (turistico-paesaggistico, scientifico, didattico, ecc.) devono inoltre essere attuati contestualmente all'esercizio dell'attività estrattiva. Per quanto riguarda i vuoti artificiali, le cavità e le grotte naturali presenti nel sotterraneo sono stati ipotizzati differenti scenari di riutilizzo civile, tra cui ad esempio la realizzazione di percorsi minerari e naturalistici, di un ecomuseo, di un centro studi, di un centro di speleologia. In particolare, la tutela e la valorizzazione delle grotte hanno permesso di attivare un progetto di ricerca volto a completare il quadro delle conoscenze del sistema carsico di Monte Tondo, attivando inoltre un progetto di messa in sicurezza della Grotta del Re Tiberio. In linea generale, gli obiettivi di recupero paesaggistico-morfologico dell'area esterna e di tutela-valorizzazione delle cavità e grotte sotterranee non possono prescindere dalla messa in sicurezza dell'area nel suo complesso e, in particolare, di quei siti dove sarà prevista la frequentazione e la permanenza dei visitatori.

In accordo alla normativa di Piano Territoriale del Parco vena del gesso romagnola, (Art.27 c.13) considerato che nell'area in prossimità della zona di scavo sono presenti habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE, risulta importante studiare tali habitat per creare le condizioni migliori favorevoli alla loro diffusione anche nei fronti abbandonati dell'attività estrattiva; pertanto, dovranno essere svolti, nelle pareti non più oggetto di attività, sperimentazioni e studi per individuare le configurazioni di restituzione che possano garantire le condizioni di maggior successo per una rinaturalizzazione coerente con la vocazione dei luoghi e durevole nel tempo. In linea generale il recupero dovrà prediligere interventi di rinaturalizzazione per favorire il recupero di habitat simili a quelli originariamente presenti, attraverso interventi leggeri volti, in particolare, ad avviare l'evoluzione spontanea della vegetazione naturale.

Importante risulta anche non ostruire completamente le cavità naturali o artificiali in modo da permettere l'utilizzo degli ambienti ipogei da parte delle importantissime colonie di pipistrelli.

Risulta anche importante, in accordo con la proprietà, realizzare un percorso pedonale panoramico, in sicurezza, con musealizzazione all'aperto di alcuni banchi gessosi significativi, "spaccati" di doline intercettate dagli scavi e favorire la ricreazione di ambienti sub-verticali (con abbattimento delle gradonate e crolli controllati) per facilitare l'instaurarsi di ambienti dove la natura possa riprendere i suoi spazi.

L'attività estrattiva ha profondamente e in modo irreversibile alterato e modificato la situazione originaria dell'affioramento della Vena del Gesso a tal punto che non sarà più possibile una ricomposizione paesaggistica volta a riprodurre lo stato e l'assetto caratteristico dell'affioramento.

In definitiva, tra gli usi possibili possono essere ricordati i numerosi esempi di musei minerari che in Europa sono più di 40 e rispetto ai quali in zona si è realizzato il parco della cava del Monticino.

L'uso di tipo turistico-paesaggistico (ad esempio la realizzazione di eventuali punti panoramici raggiungibili con sentieri o percorsi sicuri) è realizzabile su porzioni limitate della cava, precedentemente messe in sicurezza dalle restanti porzioni di cava.

Le cavità sotterranee possono essere riutilizzate per la realizzazione di:

- percorso minerario e naturalistico;
- percorso geo-minerario della Vena dei gessi con annessa area culturale (in collegamento con la cava Monticino di Brisighella);
- ecomuseo;
- sale didattiche, multimediali e per conferenze correlate ad attività mineraria, speleologia, geotermia, idrogeologia, attività agricola, turismo archeologico, turismo eno-gastronomico;
- cantine di invecchiamento vini, laboratori di analisi e qualificazione dei vini; stazione sperimentale di studi per la flora e la fauna locali;
- centro studi sperimentale attrezzato da parte delle università di Bologna, Cesena, Torino, ecc.
- centro di speleologia.

Monitoraggio ambientale:

Nella tabella di seguito sono indicati gli indicatori di monitoraggio

Indicatore	Unità di misura	Fonte
Volume di materiale estratto	m ³ /anno	Relazione annuale presentata dal gestore
Rapporto tra volume di materiale estratto e fabbisogno stimato annuo		Rendicontazioni comunali alla Provincia e all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale
Stato di conservazione dei fenomeni carsici e tutela della vegetazione e habitat esistenti		Attività specialistica
Superficie interessata da interventi di ripristino ambientale	m ² /anno	Rendicontazioni comunali alla Provincia e all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale
Stato di conservazione specie faunistiche (chiroteri)	n/specie - n/esemplari	Attività specialistica
Emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti	t/anno	INEMAR
Emissioni in atmosfera di sostanze climalteranti	t/anno	INEMAR
Stato chimico delle acque superficiali		ARPAE
Consumo suolo	ha/anno	SNPA
Recupero materiale gessoso dismesso	t/anno	PRRB
Grotte rinvenute dopo l'attività di scavo	n.	Attività specialistica

Vincoli esistenti nell'area: (consultabili nel documento Cartografia)

Dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale:

- Sistemi: Art.3.9: Sistema collinare,
- Ambiti di Tutela: Art 3.19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale,
- Protezione e prevenzione dei rischi ambientali: Art. 4.1 – Aree interessate da dissesto idrogeologico di versante e Art. 4.2 Tutela idrogeologica del territorio rurale e forestale nei bacini montani,
- Laghi, corsi d'acqua, acque sotterranee: Art. 5.5 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano,
- Progetti di valorizzazione: Art. 7.4 - Programmi di Parchi Regionali

Dalla Rete "Natura 2000" (Direttiva europea "Habitat" n.92/43/CEE recepita in Italia con Regolamento D.P.R. n.357 del 08/09/97):

Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria.

IT 4070011 Vena del gesso Romagnola

Dalla Rete "Natura 2000" (Direttiva europea "Habitat" n.92/43/CEE recepita in Italia con Regolamento D.P.R. n.357 del 08/09/97): Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria.

IT 4070011 Vena del gesso Romagnola